

- ATTO COSTITUTIVO -

della società "FATTORIA SOLIDALE DEL CIRCEO Cooperativa Sociale di Produzione e Lavoro", con sede in Pontinia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto il giorno quindici del mese di settembre (15 settembre 2008) in Roma, nel mio studio.

Innanzi a me GIOVANNI UNGARI TRASATTI Notaio in Roma con studio in Viale Liegi n.16 iscritto nel Collegio Notarile di Roma, intervengono:

- DI STEFANO MARCO BERARDO nato a Roma il giorno 30 ottobre 1974, domiciliato in Pontinia, Via Lungo Ufente n.16, codice fiscale DST MCB 74R30 H501G;

- ZAMPETTI ANDREA nato a Roma il 17 aprile 1976, domiciliato in Roma, Via di Prato Rotondo n.34, codice fiscale ZMP NDR 76D17 H501N;

- CECCANO GIOVANNI nato a Latina il 20 gennaio 1970, domiciliato in Sezze, Via Migliara 46 c.n.10, codice fiscale CCC GNN 70A20 E472T.

Detti comparenti, ben noti tra loro come dichiarano e della identità personale dei quali io Notaio sono certo, mi richiedono di far constare con il presente atto delle seguenti loro convenzioni:

1. - CONSENSO - OGGETTO - ADEMPIMENTI - Fra DI STEFANO MARCO BERARDO, ZAMPETTI ANDREA e CECCANO GIOVANNI - cittadini italiani - è costituita una Società Cooperativa Sociale ai sensi dell'art.1 della legge n.381 dell'8 novembre 1991 e successive modifiche e integrazioni, avente:

- denominazione : "FATTORIA SOLIDALE DEL CIRCEO Cooperativa Sociale di Produzione e Lavoro";

- sede : in Pontinia, attualmente - ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi del I comma dell'art.111 ter disp.att.D.L.vo n.6/2003 - in Via Lungo Ufente n.16;

- durata : dalla data della sua costituzione, fino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacento);

- attività : La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana attraverso la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività di lavoro finalizzate alla integrazione sociale e all'inserimento lavorativo (e quindi creare opportunità di lavoro) in via prioritaria ma non esclusiva di persone svantaggiate (sia a livello fisico che a livello psichico) di cui all'art.4) di detta legge n.381/91.

La società, che deve essere retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata, intende far perseguire ai soci lo scopo di procurarsi continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, potrà svolgere stabilmente o temporaneamente per conto proprio o di terzi anche mediante assunzione di appalti sia da persone fisiche che da